



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sentenza 3611/15  
Rp 800 269/07  
Rp. 380/15

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, articolazione territoriale di Caserta, in persona del G.M., Dr.ssa Loredana Ferrara, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 800969/2007 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 166/07 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - ex sezione distaccata di Carinola - pendente

**TRA**

[REDACTED]  
[REDACTED] rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio sito in [REDACTED] alla via [REDACTED] n. 10 elettivamente domicilia;

OPPONENTE

**E**

[REDACTED], nato [REDACTED] il [REDACTED] 1951 [REDACTED] rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla copia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato, dall'avv. Salvatore Piccolo, presso il cui studio sito in Sparanise (CE) alla via Abate Roffredo n. 32 elettivamente domicilia;

OPPOSTO

**CONCLUSIONI:** come da atti e verbali di causa.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato il 24.10.2007 parte opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo n. 166/07 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - ex sezione distaccata di Carinola in favore dell'istante avv. ██████████ per la somma di Euro 6.142,82 a titolo di pagamento delle prestazioni professionali rese nei confronti di parte opponente, precisamente per l'assistenza prestata in seguito alla notifica dell'ordine di carcerazione eseguito in data 3.11.2005.

A sostegno della pretesa creditoria l'opposto depositava la parcella corredata dal parere dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.

L'opponente, contestava, in primo luogo, l'effettivo svolgimento di alcune delle attività poste a fondamento della parcella, quali le richieste di permessi premio o l'istanza volta ad ottenere l'applicazione dell'indulto, nonché il numero di accessi al carcere (22 e non 30, come attestato da certificazione rilasciata dall'istituto penitenziario) e al Tribunale di Sorveglianza, nonché la correttezza delle voci tariffarie applicate. Contestava, poi, la liquidazione della parcella operata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati attestatasi ingiustificatamente su valori superiori al minimo nonostante la non particolare complessità dell'attività prestata.

Inoltre parte opponente sosteneva che la prestazione resa dall'avvocato Balbo era già stata integralmente soddisfatta, in virtù degli acconti per € 900,00 ricevuti in contanti dall'avvocato durante la sua permanenza in carcere e precisamente € 500,00 nel dicembre 2005 per il tramite della propria moglie, ██████████; € 300,00 nel marzo 2006 tramite la propria figlia, ██████████ € 100,00 nel maggio 2006 tramite la moglie, nonché della somma di € 7.000,00 ricevuta in precedenza durante il giudizio di merito, tramite assegni e in contanti, in relazione ai quali non fu emessa mai fattura.

L'avv. ██████████, costituitosi in giudizio, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la parcella adeguata e pienamente giustificata dall'attività professionale profusa a difesa dell'opponente. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.

Tanto premesso, l'opposizione spiegata è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Occorre osservare come per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine ha, per il combinato disposto degli artt. 633, comma 1 e 2, e 636, comma 1, c.p.c., valore di prova privilegiata e carattere vincolante esclusivamente ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, mentre tale valore e carattere non ha per contro, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista, anche nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione *ex art. 645 c.p.c.*, nel quale attesa la natura d'ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa, assume la veste sostanziale di attore e su lui incombono i relativi oneri probatori *ex art. 2697 c.c.*, ove vi sia stata contestazione dell'opponente in ordine all'effettività delle prestazioni eseguite, come l'applicazione della tariffa pertinente, e alla rispondenza ad esse delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è poi rimessa al libero apprezzamento del giudice (Cass. 7764/12).

Dunque la parcella delle spese e delle prestazioni dell' esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata dal parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione, della effettiva esecuzione della prestazione indicata, né è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari.

Nella fattispecie, pertanto, è da valutare se gli importi richiesti e riconosciuti in sede di decreto ingiuntivo a titolo di onorari, spettanti all'avv. Balbo per il mandato difensivo espletato, risultino in effetti dovuti in relazione alle contestazioni svolte dalla parte opponente ed alle prove offerte dalla parte opposta nel presente giudizio, secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione: infatti il professionista ha l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa.

Risulta provata dalla documentazione del fascicolo monitorio la nomina da parte dell'opponente dell'avv. [REDACTED] quale suo difensore di fiducia a seguito dell'arresto del 3.11.2005 in esecuzione dell'o.c.c. n. 932/05 R.E.S, nonché in occasione dell'udienza del 18.5.2006. L'esistenza di un mandato professionale



all'avv. ██████ inoltre, non è contestata: contestazione vi è, invece, sulle attività effettivamente svolte e sulla voce tariffaria applicata.

Passando ad esaminare la parcella presentata dall'avv. ██████ sulla base della documentazione prodotta dal medesimo, questo Giudice, alla luce delle risultanze dell'istruttoria e delle difese di parte opponente, ritiene dovute le somme relative alla partecipazione a n. 3 udienze e alla discussione orale, non oggetto di alcuna contestazione.

Deve invece accogliersi parzialmente la censura di parte opponente relativa al numero effettivo di visite al carcere ed alla voce tariffaria da applicare. Infatti se è vero – come dedotto da parte opponente - che in relazione a tale attività occorre applicare, in luogo della voce 5 della tariffa 2004 “partecipazione e assistenza ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attività di ricerca o di formazione della prova”, la voce 4 “indennità di accesso al carcere o ad uffici o ai luoghi inerenti i fatti, di attesa”, che prevede un compenso oscillante tra un minimo di € 20,00 ed un massimo di € 32,00, occorre evidenziare come tale importo sia previsto “per ogni ora o frazione di ora”. Pertanto a fronte di n. 22 visite certificate, deve ritenersi congrua l'indicazione di n. 30 indicata in parcella, potendo verosimilmente durare ogni visita più di un'ora.

Analogo voce tariffaria deve applicarsi in relazione all'attività indicata in parcella relativa alle “presenze presso l'Ufficio di Sorveglianza”; ritiene questo Giudice che, seppur sia in contestazione la presentazione ad opera dell'opposto al Tribunale di Sorveglianza della richiesta di permessi premi e, comunque dallo stesso non sufficientemente provata, deve farsi rientrare in tale voce, come emerge dagli atti allegati al fascicolo del monitorio, la presentazione di istanze al Tribunale di Sorveglianza dirette ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare *ex art. 47ter* della legge penitenziaria, attività ricollegabile all'opposto, dato che vi è in atti la richiesta del 4.11.2005 e con riferimento alle successive richieste non vi è espressa contestazione da parte dell'ingiunto. Tale attività deve essere riconosciuta, a parere di questo Giudice, per un numero di 20.



In definitiva, in mancanza di prova fornita dall'opposto, attore in senso sostanziale, non va riconosciuto l'importo indicato in parcella per la redazione dell'istanza di indulto, mentre le altre attività espletate devono ritenersi provate nei limiti sopra specificati.

Quanto alla misura degli onorari da riconoscere, tenuto conto della natura e complessità delle questioni affrontate e delle attività esplicate, ritiene questo Giudice di dover applicare i valori medi rispetto a quelli indicati nel D.M. 127/2004. Cosicché la somma spettante all'██████████ per l'attività svolta in favore dell'opponente è rideterminata nella complessiva misura di 2.687,5 euro.

Non merita accoglimento l'eccezione di avvenuto pagamento come proposta dall'ingiunto nell'atto introduttivo.

Ai sensi dell'art. 2726 c.c. gli stessi limiti previsti per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento. Si ritiene che i limiti dettati dalla norma in esame circa l'ammissibilità della prova testimoniale siano di natura privatistica, e non di ordine pubblico, in quanto dettate nell'esclusivo interesse delle parti litiganti, sicché la prova testimoniale vietata dall'art. 2726 deve, dunque, ritenersi legittimamente acquisita al processo qualora sia stata disposta ed eseguita senza l'opposizione delle parti.

In ogni caso, alla luce dell'istruttoria svolta questo Giudice ritiene che non sia emersa la prova di aver corrisposto, neanche in parte, l'importo dovuto, per cui parte opponente va condannata al relativo pagamento.

I testi escussi sono risultati inattendibili non già in considerazione del rapporto di parentela che li lega a parte opponente, ma in quanto hanno reso dichiarazioni contraddittorie tra di loro e con quanto asserito nell'atto introduttivo.

Il primo teste escusso ██████████, figlio dell'opponente, ha riferito di ricordare che all'avvocato ██████████ erano stati dati 500,00 euro dalla madre nel suo studio, quattro o cinque volte nell'arco dei dieci mesi della reclusione del padre; che in tali occasioni lo stesso era insieme alla madre; che complessivamente erano stati corrisposti 9.000,00 euro anche attraverso assegni firmati dalla madre che "li prendeva dal suo conto corrente", ma di non saper riferire precisamente quando ciò accadeva. Dapprima ha riferito che ai pagamenti aveva sempre provveduto la madre, poi che "due o tre volte anche mia sorella ha dato dei soldi all'avvocato",



poi ancora “in tutte le occasioni siamo sempre stati tutti e tre presenti, intendo io, mia madre e mia sorella”.

Il secondo teste ██████████, figlia dell'opponente, ha riferito che dopo l'arresto avvenuto il 3.11.2005, prima di Natale, la stessa, insieme alla madre ed al fratello, portarono all'avvocato, nel suo studio € 500,00; dopo circa un mese e mezzo, a seguito di un'udienza, altri 300,00 euro e poi altri 200,00 euro. Poi il padre, ██████████, uscito dal carcere, portò altri 500,00 euro, per un totale di € 1.500,00; che anche in passato, dopo l'arresto del 1999, avevano versato somme all'avvocato “con assegni firmati da mio padre sul suo conto corrente”, ma non ha saputo indicare la somma complessiva.

Infine la moglie di parte opponente, ██████████ ha riferito che nel corso della detenzione corrispose all'avvocato dapprima 500,00 euro, poi “altri soldi, a volte 300,00 euro, a volte 100,00 euro”, ma di non saper riferire quanto corrispose complessivamente; che in tali occasioni era sempre accompagnata dai figli; che anche prima dell'arresto pagò l'avvocato con assegni firmati sia da lei stessa che dal marito, ma di non saper dire l'entità di tali pagamenti.

In definitiva, la prova testimoniale ha evidenziato una totale difformità circa le somme che sarebbero state corrisposte all'avvocato sia prima che successivamente all'arresto del novembre 2005.

Ritenuto, dunque, non provato l'adempimento da parte del cliente, parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'avv. ██████████ della somma sopra rideterminata nella misura di € 2.687,5 oltre il 12,50 % a titolo di rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge.

In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della rideterminazione dei compensi spettanti all'avv. ██████████ il decreto ingiuntivo n. 166/07 va revocato. In considerazione della riduzione del compenso riconosciuto in sede monitoria, e ritenuto, nel contempo, che la domanda dell'opposto è fondata nell'*an*, con conseguente pronuncia di condanna dell'opponente al pagamento di somme a titolo di onorari in favore dell'avv. ██████████ appare giusto compensare nella misura della metà le spese del presente giudizio, che si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in

vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto "si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, articolazione territoriale di Caserta, in persona del G.M., Dr.ssa Loredana Ferrara, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 800969/07 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e pendente tra [REDACTED], ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1. accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 166/07, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex sezione distaccata di Carinola;


per l'effetto

3. condanna, per le causali di cui in motivazione, [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] dell'importo di € 2.687,5 oltre il 12,50 % a titolo di rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge;
4. compensa per metà le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.430,00 e condanna l'opponente al pagamento in favore di Ciro Balbo della restante metà pari ad € 1.215,00 per compenso professionale, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso.

Così deciso in Caserta, il 28.1.2015

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

28/1/2015

Caserta, il.....

